

COMUNE DI OVINDOLI

Prov. Di L'Aquila

Prot. n.1254

Ordinanza n.5 del 11/02/2020

AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO
IL 11 FEB 2020 N. 102

Oggetto: Istituzione divieto di accesso in Via Arano loc. Pinetina.

Visto che:

- dalle prime ore della mattinata il territorio comunale è stato investito da forti e prolungate raffiche di vento del tutto eccezionali, che hanno determinato la caduta di numerose piante;
- sono in corso attività di sopralluogo al fine di accertare la pericolosità delle piante site in Via Arano Loc. Pinetina;

Vista l'allerta meteo diramata dal Centro Funzionale d' Abruzzo, su avviso del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;

Atteso che per migliorare la sicurezza della pubblica incolumità l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno istituire quindi temporaneamente idoneo divieto di accesso in Via Arano Loc. Pinetina;

Visti gli artt. 6, comma 4, lett. b), e l'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e s.m., che attribuiscono ai Comuni, la potestà di stabilire con ordinanza sindacale, rispettivamente fuori dei centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali sentito l'ente proprietario, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade ;

Stabilito, pertanto, alla luce degli interessi pubblici primari assegnati alla cura di questa Amministrazione comunale nella specifica materia, nonché degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, emersi , che l'interesse pubblico primario concreto da perseguire, con il minor sacrificio possibile di tutte le altre posizioni che con esso vengano in qualche modo ad interferire, va individuato nell'aumentare la sicurezza dei cittadini e la circolazione stradale in via Arano Loc. Pinetina ;

Visto altresì l'art. 52 de 53 del Testo Unico Legge di pubblica sicurezza;

ORDINA

L'ISTITUZIONE del DIVIETO di ACCESSO in Via Arano Loc. Pinetina

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

L'Ufficio Tecnico Comunale, è pregato di voler provvedere al collocamento della necessaria segnaletica stradale verticale, in conformità al Nuovo codice della strada e al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, mantenendola in perfetta efficienza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n° 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di L'Aquila, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n° 285, e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, contro le ordinanze che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

La Polizia municipale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e s.m., sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.



Angelo Simone Angelosante
Il Sindaco
Dott. Angelo Simone Angelosante